



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

<b>Registro Unico</b>	539 del 19/06/2019
-----------------------	--------------------

<b>Area</b>	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: **ORDINANZA DI REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54. CO. 4 T.U.E.L. N. 62 DEL 27.03.2014**

### IL SINDACO

RILEVATO che con nota del 29.03.2011, l'Arpav segnalava l'esistenza di una discarica abusiva all'interno dei fondi di cui ai mappali 605-606-608 e 609 Fg 4 censuario del Comune di Bassano del Grappa (ex stabilimento industriale Conceria Finco) e che il Comune di Bassano del Grappa avviava procedimento per verificare la proprietà dei fondi predetti ed il responsabile della discarica abusiva, avvalendosi dell'intervento della Compagnia Bassano del Grappa della Guardia di Finanza.

CONSIDERATO che quest'ultima appurava che lo stabilimento dell'ex conceria Finco risultava intestato ai signori Azzolin Lino Pietro (deceduto), Parise Onorato (deceduto), Moresco Bruno e Moresco Carla e che la discarica era stata realizzata dal signor Cavalli Remigio.

PRECISATO che all'esito di tali indagini preliminari, l'amministrazione conduceva ulteriori verifiche per individuare gli eredi dei signori Azzolin Lino Pietro (individuati nei signori Azzolin Gianfranco e Azzolin Liliana) e Parise Onorato (individuati nei signori Parise Ferdinando, Bruno, Rosita e Flora) e successivamente, il Comune di Bassano comunicava ai signori Cavalli Remigio, Moresco Bruno e Carla, agli eredi di Azzolin Lino e di Parise Onorato l'avvio di procedimento per abbandono di rifiuti.

DATO ATTO che la comunicazione ex art. 7 l. 241/1990 veniva riscontrata dal signor Moresco Bruno, il quale riconosceva di essere comproprietario dello stabilimento dell'ex conceria Finco, con ordinanza 128 del 24.05.2012, il Comune di Bassano del Grappa intimava ai signori Cavalli Remigio e Moresco Bruno (rispettivamente nella veste di autore dell'abbandono di rifiuti e di proprietario correo) di rimuovere i rifiuti e provvedere al loro smaltimento, notificando il provvedimento anche a tutti gli altri comproprietari dello stabilimento dell'ex conceria Finco.

CONSIDERATO che con l'ordinanza 300/2012, l'amministrazione comunicava al signor Cavalli Remigio ed ai comproprietari dell'ex conceria Finco formale accertamento di inottemperanza all'ordinanza 128/2012 e l'avvio di procedura per esecuzione in danno.

DATO ATTO che l'ordinanza 128/2012 veniva impugnata dal solo signor Moresco Bruno; il ricorso veniva rigettato dal TAR Veneto e l'ordinanza 300/2012 veniva impugnata dal sig. Cavalli Remigio con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che il Comune di Bassano del Grappa proponeva opposizione ex art. 10 DPR 1199/1971; che il signor Cavalli Remigio non provvedeva alla trasposizione del ricorso.

PRECISATO che nel corso del procedimento di esecuzione in danno, emergeva che alcune porzioni del fatiscente stabilimento dell'ex conceria Finco rischiavano di crollare; che le precarie condizioni di conservazione del fabbricato creavano una situazione di pericolo per il personale incaricato della rimozione dei rifiuti e inoltre, che il fabbricato predetto era contermina ad una strada pubblica con il conseguente pericolo di un eventuale crollo con rischio di recare danno a chiunque transitasse lungo la pubblica via.

CONSIDERATA l'urgenza di avviare i lavori di rimozione dei rifiuti e di impedire danni al personale incaricato della rimozione dei rifiuti e agli utenti della pubblica via, il Comune di Bassano del Grappa emetteva ordinanza n. 62/2014 contingibile ed urgente.

PRECISATO che con tale provvedimento, l'amministrazione comunale prescriveva ai proprietari dell'ex conceria Finco di mettere in sicurezza il sedime del fatiscente stabilimento produttivo e che il provvedimento veniva notificato al Cavalli e a tutti i soggetti che apparivano intestatari dei beni secondo i Registri immobiliari e le successioni *mortis causa* intervenute.

RICHIAMATO l'avvio di procedimento amministrativo datato 20.01.2014 prot. com. n. 4123 del 21.01.2014, con il quale ai destinatari veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'emanazione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, c. 4 t.u.e.l., a tutela dell'incolumità delle persone, contestualmente diffidando gli stessi ad effettuare gli interventi di prima messa in sicurezza dell'immobile.

RICHIAMATA, la nota dell'avv. Francesco Barilà, per una erede del sig. Parise Onorato, la sig.ra Parise Rosita, con cui si evidenziava che il sig. Cavalli Remigio avrebbe acquistato, con scrittura privata del 05.04.1976, non autenticata, l'immobile *de quo* dagli allora intestatari: i sig.ri Parise Onorato, Moresco Bortolo e Azzolin Lino Pietro; inoltre, che il Cavalli avrebbe posseduto per oltre venti anni l'immobile acquisendolo a titolo di usucapione. Infine, che la sig.ra Parise Rosita aveva appena avviato un procedimento giudiziale civile per accertare quanto sopra.

PRECISATO che nulla era stato comunicato dal sig. Cavalli, che nulla si poteva sapere in ordine alla sua futura posizione giudiziale; che nulla era stato comunicato in merito dagli altri apparenti comproprietari; che, peraltro, all'epoca si rilevava che era risultato necessario procedere giudizialmente per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 1976 (a quasi 40 anni dalla scrittura privata e con attore uno solo dei coeredi); che la scrittura privata del 05.04.1976 risultava assolutamente illeggibile; che d'altra parte, gli stessi eredi Parise avevano dichiarato all'amministrazione la disponibilità a cederle la loro quota di immobile (confessando quindi di riconoscersi ancora proprietari); che, pur non avendo natura costitutiva, ma solo dichiarativa, la sentenza che avrebbe accertato la maturata usucapione era pur sempre necessaria per opporre la titolarità del diritto di proprietà; che in ogni caso, l'art. 7 L. n. 241 del 1990 prevedeva l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale era diretto, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. Inoltre, che la seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra p.a. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla esecuzione del provvedimento senza avere avuto la possibilità di partecipare né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso.

RICHIAMATA, altresì, la nota dell'avv. Battaglini Roberto, per conto della sig.ra Popolizio Greta (oltre che per Azzolin Gianfranco Epifanio) discendente

di Azzolin Pietro Lino con cui si sostenevano le stesse eccezioni già formulate dall'avv. Barilà e per le quali valgono le medesime considerazioni sopra svolte. L'amministrazione individuava, come risultava chiaramente dagli atti, la sig.ra Popolizio come attuale comproprietaria dell'immobile: infatti, ella risultava essere erede di Azzolin Liliana, erede a sua volta di Azzolin Lino Pietro e cioè dell'ultimo soggetto a favore del quale veniva trascritto l'acquisto della comproprietà dell'immobile de quo. Nessuna rilevanza aveva il fatto che l'erede non avesse trascritto la successione ereditaria, né il trasferimento della proprietà a terzi. D'altra parte la sig.ra Popolizio già aveva dovuto occuparsi della medesima proprietà quando aveva impugnato avanti la Commissione Tributaria degli avvisi di accertamento ICI per violazioni relative agli anni dal 2007 al 2011. Già in quella sede gli eredi, tra cui la sig.ra Popolizio lamentavano la loro estraneità ai fatti; peraltro, il ricorso veniva respinto con sentenza del I 6.12.2013. Né risulta che la sig.ra Popolizio si fosse diversamente attivata per l'accertamento della proprietà in testa al sig. Cavalli Remigio in forza della scrittura privata del 1976 (oltretutto al momento illeggibile) o del possesso ultraventennale.

PRECISATO, quindi, che in quel momento, da un lato i sig.ri Popolizio Greta, Azzolin Gianfranco, Parise Ferdinando, Parise Flora, Parise Bruno e Parise Rosita risultavano ancora intestatari pro-quota dell'immobile, mentre non risultavano titoli di trasferimento della proprietà trascritti e che taluno degli intestatari si dichiarava spontaneamente e convintamente comproprietario dello stesso immobile o di altri che offrivano la cessione delle quote al comune, e dall'altro lato la necessità di intervenire sull'immobile con urgenza, portavano all'assunzione del provvedimento n. 62/2014 da notificare a tutti gli apparenti interessati.

RISULTA CONFERMATA, quindi, la legittimità originaria dell'ordinanza n. 62/2014.

DATO ATTO che avverso l'ordinanza sindacale n. 62 del 27.03.2014 proponevano impugnazione i sig.ri Popolizio Greta, Azzolin Gianfranco, Parise Ferdinando e Parise Flora assistiti dall'avv. Battaglini, proc. n. 942/14 RG, e la sig.ra Parise Rosita assistita dall'avv. Barilà proc. n. 891/14 RG.

DATO ATTO che, successivamente, l'avv. Battaglini, in data 8.05.2019, depositava al TAR (proc. n. 942/14 RG) copia della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1730/18 del 17.07.2018 con cui disponeva:

1. accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni di Cavalli Remigio e Parise Onorato apposte sulla scrittura privata in data 05.04.1976;
2. accerta e dichiara che Cavalli Remigio, con la predetta scrittura privata, ha acquistato in data 05.04.1976 la quota, pari ad 1/3, dei fondi situati in Campese di Bassano del Grappa, via IV Novembre n. 83, così catastalmente censiti:

Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa, foglio 30 (ex F/4):

- mapp. 606 sub. 1: cat. A/2 cl. 2 vani 27 – Via D. Chiesa n. 97 p. T – R. €. 2.788,87;
- mapp. 606 sub. 2 / mapp. 609 sub. 1 / mapp. 896 / mapp. 902 sub. 1: cat. D/1 Via D. Chiesa p. T – R. €. 16.578,27 (particelle graffate assieme);
- mapp. 609 sub. 2: cat. A/4 cl. 1 vani 5 – Via D. Chiesa n. 95 p. 2 – R. €. 113,62;
- mapp. 609 sub. 3: cat. A/4 cl. 1 vani 5 – Via D. Chiesa n. 95 p. 2 – R. €. 113,62;
- mapp. 902 sub. 2: cat. A/4 cl. 1 vani 2 – Via D. Chiesa n. 97 p. T – R. €. 45,45;

Catasto Terreni del Comune di Bassano del Grappa, foglio 30 (ex F/4):

- mappale 1515 – PRATO cl. 3 – are 11.85 – R.D. €. 4,28 R.A. €. 3,06;

- mappale 1517 – SEMIN ARBOR cl. 3 – are 01.50 – R.D. €. 1,16 R.A. €. 0,62;
- mappale 605 – ENTE URBANO – sup. are 06.60;
- mappale 606 – ENTE URBANO – sup. are 39.46;
- mappale 609 – ENTE URBANO – sup. are 04.62;
- mappale 610 – BOSCO CEDUO cl. 3 – are 17.57 – R.D. €. 1,36 R.A. €. 0,36;

i terreni mappali 605-606-609-1515-1517, adiacenti tra loro, confinano con: a Nord con i terreni mappali 604, 1433 e 1435, ad Est con il fiume Brenta ed il percorso pedonale che lo fiancheggia, a Sud con mappale 1518 (galleria e Strada Provinciale n. 73) e con il percorso pedonale pubblico, ad Ovest con i mappali 1516 e 1518 (galleria e Strada Provinciale n. 73);

il terreno mappale 610 confina con: a Nord e ad Est con il fiume Brenta, a Sud con altro foglio di mappa, ad Ovest con la Strada Provinciale n. 73 e con il percorso pedonale pubblico;

3. ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente ed al gerente il Catasto di effettuare le trascrizioni e le variazioni di legge.

RILEVATO che detta sentenza è stata pronunciata solo tra una parte degli interessati, sig.ri Parise Rosita, Fernando, Bruno e Flora e Cavalli Remigio (per la quota di 1/3), e che statuisce l'autenticità delle sottoscrizioni di quest'ultimo e del *de cuius* (Parise Onorato); che alla causa avanti il Tribunale di Vicenza non hanno partecipato Popolizio Greta, Azzolin Gianfranco eredi di Azzolin Lino, né i sig.ri Moresco Bruno e Carla, eredi di Moresco Bortolo.

RITENUTO che all'amministrazione non resta che prendere atto della sentenza del Tribunale di Vicenza, ritenerla, comunque comprendente delle posizioni dei sig.ri Popolizio Greta e Azzolin Gianfranco, giuste le osservazioni svolte. Il documento del 1976 deve essere, pertanto, ritenuto come l'atto di trasferimento della proprietà dai sig.ri Parise Onorato e Azzolin Lino a Cavalli Remigio sin dal 1976 e ciò, a questo punto, indipendentemente dalla trascrizione o meno della sentenza, in quanto legalmente conosciuta dall'amministrazione.

CONSIDERATO, altresì, che i fratelli sig.ri Moresco Bruno e Carla permangono nella convinzione e affermazione di comproprietà dell'immobile oggetto dell'Ordinanza sindacale n. 62/2014, essi, in uno con Cavalli Remigio, devono essere tuttora considerati gli unici destinatari, *ex tunc* del provvedimento e successivi e conseguenti.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, l'Ordinanza sindacale n. 62/2014 del 27.03.2014 deve essere parzialmente revocata per la parte in cui si individuano i destinatari diversi dai sig.ri Cavalli Remigio, Moresco Bruno e Carla.

PRECISATO che il sig. Cavalli Remigio, già residente ad Asiago (VI) in via Dott. Cesare Anelli n. 30, è deceduto il 12.04.2019;

VISTI:

il d.lgs. 18.08.2000. n. 267;

la L.07.08.1990. n. 241;

### **REVOCA PARZIALMENTE**

l'Ordinanza sindacale n. 62 del 20.03.2014, limitatamente alla individuazione dei seguenti destinatari: Popolizio Greta, Azzolin Gianfranco, Parise Ferdinando, Parise Flora, Parise Bruno e Parise Rosita.

**CONFERMA**

l'Ordinanza sindacale n. 62 del 20.03.2014 in ogni sua diversa parte ed in particolare nei confronti dei destinatari: Cavalli Remigio, Moresco Bruno e Moresco Carla.

#### **INFORMA**

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione del Veneto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione.

#### **DISPONE**

la comunicazione per conoscenza del presente atto a:

- Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo, Contrà Gazzolle n. 63, Vicenza - p.e.c. protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio delle province di VR, RO e VI - Piazza San Fermo, 3/A - VERONA - pec: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

#### **DISPONE**

la notificazione del presente atto, a mezzo del messo comunale secondo le modalità di cui all'art. 137 c.p.c. e segg. ai Sigg.ri/ indirizzi sotto indicati:

- 1)** Eredi impersonalmente di Cavalli Remigio nell'ultima sua residenza ivi deceduto in Via Dott. Cesare Anelli n. 30 - 36012 - Asiago (VI)
- 2)** Parise Ferdinando Via Col del Rosso n. 3 - 35141 - Padova
- 3)** Parise Bruno Via Natale dalle Laste n. 3/3 -36063 - Marostica (VI)
- 4)** Parise Rosita Via IV Novembre n. 29 - 36063 - Marostica ( VI)
- 5)** Parise Flora Via 24 Maggio n. 35 - 36 063 - Marostica (VI)
- 6)** Moresco Carla Via Fra Stevan n. 15 -Nove (VI)
- 7)** Moresco Bruno Via 24 Maggio n. 9/1 - 36063 - Marostica (VI)
- 8)** Azzolin Gianfranco Epifanio Via Luigi Poloni n. 17 - 37122 - Verona
- 9)** Popolizio Greta Via Piave n. 44 - Pove del Grappa (VI)

**IL SINDACO**  
**Elena PAVAN**  
*(firma digitale)*

